

Ente <b>COMUNE DI COSTA SERINA</b> Provincia di Bergamo Codice ente 10087	sigla <b>C.C.</b>	Numero <b>6</b>	Data <b>24.04.2024</b>
<b>OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024.</b>			

**ORIGINALE**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica**

L'anno duemilaventiquattro addi ventiquattro del mese di aprile alle ore 18.30, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali e dello Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

1. DOLCI FAUSTO	SINDACO	Presente
2. CARRARA SILVIO	CONSIGLIERE	Presente
3. BROZZONI GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
4. PACCHIANA ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
5. CORTINOVIS TATIANA	CONSIGLIERE	Assente
6. GHERARDI GIULIA	CONSIGLIERE	Assente
7. CORTINOVIS LIVIO	CONSIGLIERE	Presente
8. CORTINOVIS DINO	CONSIGLIERE	Presente
9. BONOMI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti:	7
Totale assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Armanni Mariarosa il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dolci Fausto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

In applicazione del regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi comunali in modalità telematica, approvato con delibera consiliare n. n. 13 del 27.04.2022, immediatamente eseguibile, si procede alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, in modalità mista, con n. 01 consiglieri (Bonomi Silvia) in collegamento da remoto mediante videoconferenza.

Relaziona il Sindaco che espone il punto spiegando anche la differenza tra utenze domestiche e non domestiche, oltre che la differenza tra parte fissa e variabile

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**PRESO ATTO** che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

**VISTA** la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

**RILEVATO** che il comma 651 della citata Legge n. 147/2013 prevede che “651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;

**RILEVATO** inoltre che il successivo comma 652, prevede che «652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1....»;

**VISTA** la delibera ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

**DATO ATTO** che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

**VISTO** l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

**VISTO** il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: «683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

**DATO ATTO** che il termine per l'approvazione delle delibere TARI (PEF-regolamento-tariffe), è stato ormai stabilmente fissato al 30 aprile di ciascun anno (dl 228/2021, art. 3, co. 5-quinquies);

**PRESO ATTO** che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2024-2025, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-2 definito dall'ARERA aggiornamento secondo biennio, per il 2024, evidenzia costi complessivi pari a Euro 180.474,00 e che ai fini della determinazione delle tariffe TARI i costi complessivi sono pertanto pari ad Euro 179.706,00.

**DATO ATTO** che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2024;

**CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- Le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il Comune di Costa Serina, per l'anno 2024, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 92,61% per le utenze domestiche e del 7,39% per le utenze produttive (non domestiche);
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

**DATO ATTO** che con deliberazione del Consiglio Comunale di cui al punto precedente della seduta odierna è stato approvato il PEF pluriennale 2024-2025 quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe (ALLEGATO B);

**RITENUTO** di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024 sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RICHIAMATA** la deliberazione dalla Giunta Comunale n. 115 del 28/12/2022 di "Approvazione della carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani";

**CONSIDERATO** che la carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani prevede che per la fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su chiamata "*la gratuità o meno del servizio, le relative esenzioni e/o riduzioni, e le modalità per effettuare il pagamento sono deliberate annualmente dal Consiglio Comunale nella Deliberazione tariffaria*";

**RITENUTO** di mantenere per applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su prenotazione/chiamata, una tariffa onnicomprensiva a carico dei richiedenti e per ogni singolo intervento pari ad € 42,70;

**CONSIDERATE** le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

**DATO ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia/Città Metropolitana con provvedimento n. 53 del 28/12/2023;

**DATO ATTO** che alla TARI si applicano le componenti perequative disposte dalla Deliberazione 386/2023/R/RIF;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della TARI;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**RILEVATO** pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

**ATTESO CHE** il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**RITENUTO**, per le motivazioni indicate in premessa, di approvare gli allegati formanti parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento, per ogni tipologia di utenza relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024;

**RITENUTO** di dover stabilire, ai sensi del Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, per il versamento della TARI 2023 un numero di rate pari a 2 (due) di medesimo importo - con facoltà di versamento in un'unica soluzione - alle scadenze e modalità di seguito specificate come stabilite con delibera di Giunta Comunale n. 48/2022:

- 1^ rata acconto, con scadenza 30 settembre 2024;
- 2^ rata saldo, con scadenza 02 dicembre 2024 (perché 30/11 sabato);
- Rata unica a saldo, con scadenza 30 settembre 2024 (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2024 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

**RITENUTO** di dover attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di modificare, nel corso dell'anno, le predette scadenze di pagamento della TARI con apposita motivata deliberazione;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**VISTO** l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**VISTA** la c.d. legge di bilancio 2024, contenente disposizioni per l'anno finanziario 2024 e per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato 2024-2026 (L. n. 213 del 30 dicembre 2023, pubblicata nella G.U. n. 303 del 30.12.2023) e le altre normative vigenti in materia;

Tutto ciò premesso e considerato:

**RICHIAMATI** i commi 15,15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Acquisito il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012;

#### **VISTI:**

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;
- il Dlgs n. 219/2023, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»

Con voti n. 7 favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, di cui uno a chiamata nominale (Bonomi Silvia);

#### **DELIBERA**

1. DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI PRENDERE ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale di cui al punto precedente della seduta odierna è stato approvato il PEF pluriennale 2024-2025 quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;
3. DI APPROVARE l'importo della manovra tariffaria della TARI per l'anno 2024 a copertura dei costi previsti dal piano finanziario per un importo pari ad € 180.474,00 - considerato al netto della

componente relativa alle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, come risultante dal “Piano Finanziario pluriennale 2024-2025 TARI”

4. DI DARE ATTO che l’importo delle entrate tariffarie a carico delle utenze, al netto dell’importo delle riduzioni/agevolazioni finanziate a carico dalla fiscalità generale del Comune e alle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, risulta di importo pari ad Euro 179.706,00;

5. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti “TARI” per l’anno 2024 come risultanti dall’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, e dal quadro riepilogativo delle tariffe qui di seguito riportato:

UTENZE DOMESTICHE

Numero Componenti	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa variabile €/comp. nucleo
1	0,304154	16,30
2	0,354846	38,04
3	0,391055	48,90
4	0,420022	59,77
5	0,448989	78,79
6 o più	0,470714	92,37
Superfici domestiche accessorie	0,304154	-

UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	Utenza	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa variabile €/mq
1	Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto	0,13	0,30
2	Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,32	0,75
3	Stabilimenti Balneari	0,25	0,59
4	Esposizioni, Autosaloni	0,17	0,41
5	Alberghi con Ristorante	0,53	1,25
6	Alberghi senza Ristorante	0,37	0,86
7	Case di Cura e Riposo	0,40	0,94
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,45	1,06
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,23	0,55
10	Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	0,35	0,81
11	Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	0,61	1,42
12	Attività Artigianali tipo botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	0,42	0,97
13	Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	0,37	0,86
14	Attività Industriali con Capannone Produzione	0,37	0,86
15	Attività Artigianali produzione beni specifici	0,44	1,02
16	Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, pub	0,97	2,27
17	Bar, Caffè, Pasticcerie	0,73	1,70
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,96	2,23
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,62	1,44
20	Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al taglio	1,22	2,84

Cat.	Utenza	Tariffa Fissa	Tariffa variabile
21	Discoteche, Night Club	0,66	1,54

6. DI DARE ATTO che il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti su prenotazione/chiamata, una tariffa onnicomprensiva a carico dei richiedenti e per ogni singolo intervento pari ad € 42,70;

7. DI APPROVARE per l'anno 2024, per il versamento della TARI un numero di rate pari a 2 (due) di medesimo importo, con facoltà di versamento in un'unica soluzione, alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- 1^ rata acconto, con scadenza 30 settembre 2024;
- 2^ rata saldo, con scadenza 02 dicembre 2024 (perché 30/11 sabato);
- Rata unica a saldo, con scadenza 30 settembre 2024 (versamento in un'unica soluzione).

Il versamento della TARI per l'anno 2024 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

8. DI ATTRIBUIRE alla Giunta Comunale la facoltà di modificare le predette scadenze di pagamento della TARI nel corso dell'anno con apposita motivata deliberazione;


9. DI STABILIRE per l'anno 2024, in caso di ulteriori emissioni di inviti o avvisi di pagamento del tributo, anche a conguaglio o in rettifica, per il versamento della TARI un numero di rate pari a due, con scadenza quadrimestrale e con facoltà di pagamento in unica soluzione alla scadenza del mese successivo all'emissione;


10. DI DARE ATTO che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del 5% fissata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI";

11. DI DATE ATTO che alla TARI si applicano le due componenti perequative come previsto dalla delibera ARERA n. 386/2023 pari a euro/utenza 0,10 per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare; pari a euro/utenza 1,5 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

12. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Di dichiarare, con successiva e separata votazione con n. 7 voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge di cui uno a chiamata nominale (Bonomi Silvia), il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.





**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 49 D. LGS 267/2000**

Il/la sottoscritto/a Magoni Erica, Responsabile del Servizio interessato, esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, sulla presente deliberazione..

Costa Serina, 24.04.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Magoni Erica

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 D. LGS 267/2000**

La sottoscritta Magoni Erica, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile, sulla presente deliberazione.

Costa Serina, 24.04.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Magoni Erica

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
**Dolci Fausto**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Armanni Mariarosa**

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1<sup>^</sup> comma, del D.Lgs n. 267/2000 è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 15.05.2024 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Addì, 15.05.2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Armanni Mariarosa**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio.

- La stessa pertanto è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, senza riportare denunce di vizi di legittimità e competenza, in data .
- La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, in data 24.04.2024.

Addì, 15.05.2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Armanni Mariarosa**

---

**TARIFFE TARI 2024****UTENZE DOMESTICHE**

Numero Componenti	Tariffa Fissa	Tariffa variabile
	€/mq	€/comp. nucleo
1	0,304154	16,30
2	0,354846	38,04
3	0,391055	48,90
4	0,420022	59,77
5	0,448989	78,79
6 o più	0,470714	92,37
Superfici domestiche accessorie	0,304154	-

**UTENZE NON DOMESTICHE**

Cat.	Utenza	Tariffa Fissa	Tariffa variabile
		€/mq	€/mq
1	Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di Culto	0,13	0,30
2	Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,32	0,75
3	Stabilimenti Balneari	0,25	0,59
4	Esposizioni, Autosaloni	0,17	0,41
5	Alberghi con Ristorante	0,53	1,25
6	Alberghi senza Ristorante	0,37	0,86
7	Case di Cura e Riposo	0,40	0,94
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,45	1,06
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,23	0,55
10	Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	0,35	0,81
11	Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	0,61	1,42
12	Attività Artigianali tipo botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	0,42	0,97
13	Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	0,37	0,86
14	Attività Industriali con Capannone Produzione	0,37	0,86
15	Attività Artigianali produzione beni specifici	0,44	1,02
16	Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, pub	0,97	2,27
17	Bar, Caffè, Pasticcerie	0,73	1,70
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,96	2,23
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,62	1,44
20	Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al taglio	1,22	2,84
21	Discoteche, Night Club	0,66	1,54